

14 Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA), RS 916.404.1

14.1 Situazione iniziale

In seguito alla revisione del 12 giugno 2020 della legge sulle epizootie (LFE; [RU 2020 2743](#)), il Consiglio federale ha varato la nuova ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA; [RU 2021 751](#); [RS916.404.1](#)). La maggior parte degli articoli di tale ordinanza è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Nell'integrazione dell'ordinanza del 28 ottobre 2015 sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA; RS 916.404.2) nell'OIBDTA, gli emolumenti erano stati ripresi senza apportarvi alcuna modifica; ora vanno invece adeguati.

14.2 Sintesi delle principali modifiche

Le riduzioni temporanee degli emolumenti BDTA con effetto al 1° gennaio 2018 (-5 %) e al 1° gennaio 2019 (-25 %) avevano lo scopo di riportare le riserve di utili di Identitas AG a un livello giustificabile dal profilo economico. Dopo questi quattro, rispettivamente cinque, anni con emolumenti inferiori al livello minimo di copertura dei costi, ora l'obiettivo è stato addirittura superato. Mantenere gli emolumenti al loro livello attuale comporterebbe un sostanziale assottigliamento delle risorse di Identitas AG. Con la presente modifica di ordinanza gli emolumenti vengono quindi nuovamente aumentati a un livello di copertura dei costi a medio-lungo termine affinché Identitas AG possa svolgere i suoi compiti.

Gli altri adeguamenti sono dettati dai riscontri degli attori in seguito alla revisione totale del 2021 e hanno un carattere subordinato.

14.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 25

Capoverso 1: oggi le persone soggette all'obbligo di notifica e i terzi incaricati possono cancellare e, se necessario, reinserire entro 10 giorni i dati che hanno trasmesso alla banca dati sul traffico di animali (BDTA). Ora i dati registrati non possono solo venir cancellati, ma anche essere adeguati direttamente nella BDTA. In tal modo diventa più facile per gli utenti correggere i dati mancanti entro 10 giorni. Lo scopo d'utilizzo per gli equidi giusta l'allegato 1 numero 4 lettera f, invece, continua a non poter essere né cancellato né adeguato dalle persone soggette all'obbligo di notifica e dai terzi incaricati.

Capoverso 5: in media una o due volte alla settimana, i servizi cantonali, in qualità di organi incaricati dell'esecuzione della legislazione sulle epizootie, devono chiedere di apportare delle correzioni a dati contenuti nella BDTA. Tali richieste riguardano principalmente la rettifica o la registrazione a posteriori di notifiche di uscita e di morte. I due esempi seguenti illustrano perché è necessario intervenire.

- 1) Il detentore di animali ha trasmesso un'uscita (all. 1 n. 1 lett. d o n. 2 lett. d) anziché una morte (all. 1 n. 1 lett. f o n. 2 lett. f). L'ufficio del veterinario cantonale chiede una correzione sulla base di un'informazione ricevuta dal centro di raccolta delle carcasse.
- 2) La data di uscita registrata nella BDTA non corrisponde a quella della successiva notifica di entrata e nemmeno ai dati del certificato d'accompagnamento (cfr. art. 12 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie). Per questo motivo la storia dell'animale non è conforme (cfr. art. 12 cpv. 2) e il macello non riceverebbe il contributo d'eliminazione in occasione della macellazione (cfr. art. 2 dell'ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale). Senza una richiesta di rettifica da parte della persona che ha notificato l'uscita (cfr. art. 25), è possibile correggere la storia dell'animale solo quando l'ufficio del veterinario cantonale avrà chiarito le tempistiche degli eventi, ad esempio in occasione di un controllo in loco.

Su richiesta degli organi cantonali d'esecuzione, il supporto di Identitas AG rettifica i dati errati o mancanti nella BDTA. Queste richieste non devono essere corredate da un certificato d'accompagnamento. Identitas AG garantisce che la correzione resti rintracciabile. Per simili correzioni, che da anni sono di modesta entità, finora mancava una base legale. Il completamento dell'articolo 25 con il nuovo capoverso 5 mira a colmare questa lacuna. In occasione della consultazione alcuni Cantoni hanno espresso la volontà di poter correggere autonomamente i dati errati, ovvero senza l'intervento del supporto di Identitas. Questa richiesta verrà vagliata, ma per motivi tecnici non potrà essere attuata con effetto al 1° gennaio 2023.

Articolo 27

Conformemente al capoverso 3 lettera d, oggi il limite di età è di 195 giorni. A questa cifra manca uno zero, quella corretta sarebbe 1095 giorni, ovvero 3 anni escluso l'anno bisestile. Nel [Contratto datato 27.05.2016 con l'Organizzazione del mondo del lavoro «Mestieri legati al cavallo»](#) è indicata la cifra corretta 1095. Anche la fornitura dei dati dal 2016 avviene con il limite di età di 1095 giorni. L'errore, presente solo nell'ordinanza, deve essere corretto.

Articolo 39

In quanto piattaforma dei dati sugli animali in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, la BDTA è un' apprezzata fonte di dati per l'allevamento e la ricerca. Con la presente revisione dell'articolo 39 capoverso 1 il potere decisionale relativamente alla pubblicazione di dati anonimizzati passa dall'UFAG a Identitas AG. Poiché quest'ultima dispone già di un'ampia esperienza nel settore e le domande vengono rivolte per lo più ad essa, la modifica proposta comporterà una gestione delle domande semplificata dal profilo amministrativo. Identitas AG in casi chiari deve poter attuare autonomamente le istruzioni dell'UFAG. La seconda parte del capoverso 1 è stralciata: («sempre che gli stessi si impegnino per scritto a osservare le disposizioni sulla protezione dei dati»), poiché la pubblicazione di dati anonimizzati non sottostà alla legislazione sulla protezione dei dati.

Il capoverso 2 disciplina la pubblicazione di dati non anonimizzati. Occorre valutare nel singolo caso se i dati richiesti possono essere considerati anonimizzati e se non è possibile risalire alle persone interessate. Inoltre è plausibile che i singoli dati possano essere considerati anonimizzati, ma l'insieme dei dati disponibili consenta comunque di risalire comunque alle persone interessate. Per tenere conto di questa valutazione dei singoli casi, il nuovo capoverso 2 deve essere formulato in maniera più chiara. Per quanto riguarda i dati non anonimizzati o se con tutti i dati disponibili è possibile risalire a singole persone, il destinatario dei dati chiede di confermare l'adempimento delle disposizioni in materia di protezione dei dati in un contratto con chiare direttive e disposizioni. Questo contratto è una misura tesa a garantire al meglio la protezione dei dati della BDTA e a evitare che si possa risalire anche involontariamente alle persone interessate.

Articolo 54

Nel quadro della consultazione sull'introduzione dell'OIBDTA svoltasi nel primo semestre del 2021, diversi Cantoni hanno richiesto di poter consultare illimitatamente i dati di eTransit. Gli organi d'esecuzione auspicano un libero accesso alla banca dati eTransit, analogo a quello che attualmente hanno per la BDTA. Per gli accertamenti nel quadro dell'esecuzione e in caso di epizootia, le autorità d'esecuzione devono poter visualizzare tutti i certificati d'accompagnamento elettronici (eBD) (con i rispettivi criteri di ricerca) e non solo quelli di cui conoscono il numero d'identificazione. L'attuale capoverso 3 diventa il capoverso 5 onde evitare che i servizi cantonali debbano procurarsi i codici. Poiché il [Certificato d'accompagnamento per animali a unghia fessa](#) comporta informazioni sull'utilizzo di medicinali, i servizi cantonali competenti dovrebbero poter utilizzare eTransit anche per l'esecuzione della legislazione sugli agenti terapeutici.

Spesso i controllori del controllo ufficiale delle carni utilizzano i certificati d'accompagnamento cartacei forniti al momento della consegna degli animali da macello per confermare l'esecuzione del controllo ufficiale direttamente alla consegna (timbro) e anche per registrare i risultati del controllo degli animali da macello. Affinché questo ora sia possibile anche nell'eBD, al capoverso 5 è necessario indicare che l'eBD può essere completato da servizi ufficiali.

Allegato 1

Nel quadro della consultazione sulla nuova OIBDTA svoltasi nel 2021, il settore aveva proposto che nella trasmissione alla BDTA dei dati sulla nascita e sull'importazione di ovini e caprini dovesse essere indicato anche il colore dell'animale. Questa richiesta era stata accolta. In un secondo tempo però, a seguito di un riscontro della Federazione svizzera d'allevamento caprino era emerso un malinteso: il dato sul colore era auspicato per gli ovini, non per i caprini. Pertanto, l'allegato 1 numero 2 lettera a numero 4 e lettera b numero 5 deve riferirsi unicamente agli animali della specie ovina.

Allegato 2

Siccome gli introiti provenienti dagli emolumenti della BDTA della Confederazione e le riserve di utili¹ di Identitas AG erano troppo alti nel 2017 e nel 2018, in due fasi si è proceduto alla riduzione degli emolumenti BDTA; nella prima, il 1° gennaio 2018, di circa il 5 per cento ([RU 2017 6153](#)), nella seconda, il 1° gennaio 2019, di circa il 25 per cento ([RU 2018 4275](#)). Da allora gli emolumenti BDTA non coprono più totalmente le spese per la gestione, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo della BDTA, del calcolatore di UBG e della nuova applicazione eTransit. Come conseguenza diretta e nonostante il rinvio di investimenti nel rinnovo di software, Identitas AG dal 2019 ha subito perdite nel settore «Mandato di base Confederazione». Nel frattempo sono state messe anche a punto la BDTA per ovini e caprini nonché l'applicazione eTransit. Questi nuovi compiti sono stati finanziati da un lato dalla Confederazione con gli emolumenti BDTA² e dall'altro con la riduzione delle riserve di utili di Identitas AG. Pertanto la riduzione degli emolumenti ha raggiunto l'obiettivo prefissato di assottigliare le riserve di utili, ma si è rivelato troppo incisivo; a fine 2022 le riserve di utili di Identitas AG per il settore «Mandato di base Confederazione» secondo la pianificazione a medio termine dovrebbero infatti attestarsi a circa 4 milioni di franchi al di sotto del limite massimo fissato all'[articolo 65 capoverso 3 OIBDTA](#) che ammonta a 9 milioni di franchi.

Allo stesso tempo la BDTA deve essere radicalmente rinnovata dal profilo tecnologico. Creata tra il 2010 e il 2011, nonostante la regolare manutenzione e gli interventi di ottimizzazione, non è più al passo con i tempi a causa dello sviluppo della tecnologia e dei progressi compiuti in questi ultimi anni nel settore della digitalizzazione. Pertanto fino al 2031 Identitas AG, oltre al regolare ulteriore sviluppo della BDTA (sulla base delle tecnologie esistenti), del calcolatore di UBG e di eTransit, prevede di investire 1 milione di franchi l'anno nel rinnovo delle basi tecnologiche della BDTA.

In virtù dell'OIBDTA in vigore dal 1° gennaio 2022, Identitas AG è soggetta a nuove prescrizioni supplementari e si assume nuovi compiti. È previsto, tra l'altro, che sia responsabile dell'acquisto delle marche auricolari e si assuma il rispettivo rischio imprenditoriale ([art. 5 e 57 OIBDTA](#)). Inoltre, in caso di epizoozia deve farsi carico per due mesi del dispendio ad essa correlato ([art. 65 n. 2 lett. d OIBDTA](#)). Di conseguenza le riserve necessarie nel settore «Mandato di base Confederazione» devono aumentare di 1.2 milioni di franchi (cfr. le spiegazioni all'articolo 65 nella decisione del 3 novembre 2021 relativa all'OIBDTA). Per raggiungere questa somma occorre costituire una riserva annuale di 300'000 franchi. Inoltre, Identitas AG dall'inizio del 2022 riscuote autonomamente gli emolumenti BDTA invece che su mandato della Confederazione (art. 63 OIBDTA). Al momento non è ancora stato definitivamente chiarito se gli introiti provenienti dagli emolumenti sottostanno all'imposta sul valore aggiunto. Dall'entrata in vigore dell'OIBDTA i fornitori di prestazioni e gli emittenti di fatture sono considerati identici dal profilo della tassazione, in passato Identitas AG trasmetteva alla Confederazione gli emolumenti a titolo fiduciario³. Nella pianificazione a medio termine ci si attende che si generino annualmente 0.8 milioni di franchi di imposta sul valore aggiunto (IVA), anche se la decisione sull'assoggettamento di Identitas all'IVA è ancora in sospeso. Questo approccio prudente dovrebbe prevenire che un eventuale onere fiscale con effetto retroattivo comporti difficoltà finanziarie per Identitas AG.

Di seguito, viste le condizioni quadro mutate, si cerca di stimare a quanto devono ammontare gli introiti provenienti dagli emolumenti affinché in futuro Identitas AG possa finanziare la gestione, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo della BDTA, del calcolatore di UBG e della nuova applicazione eTransit. Identitas AG deve essere anche in grado di gestire il rischio aziendale di uno scenario di epizoozia ed eventualmente di versare l'imposta sul valore aggiunto. Occorre tener presente che a Identitas AG

¹ Le riserve di utili giusta l'articolo 65 capoverso 2 dell'OIBDTA sono costituite dal fabbisogno finanziario per l'ulteriore sviluppo e il rinnovamento della BDTA, del calcolatore di UBG e di eTransit, dalla compensazione delle fluttuazioni degli introiti provenienti dagli emolumenti, dal finanziamento di crediti insoluti e dalla garanzia dell'adempimento dei compiti in caso di epizoozia.

² Da inizio 2022 Identitas AG riscuote gli emolumenti BDTA autonomamente. Fino alla fine del 2021 gli introiti provenienti dagli emolumenti invece sono confluiti nel bilancio della Confederazione. Temporaneamente (prima del 2018) questi hanno superato l'effettivo fabbisogno finanziario e ciò ha consentito alla Confederazione di far fronte a picchi di investimenti (p.es. creazione della BDTA per ovini e caprini) prelevando i fondi necessari dalle eccedenze degli anni precedenti, senza dover ricorrere ai fondi del bilancio della Confederazione.

³ Fino all'entrata in vigore dell'OIBDTA, il 1° gennaio 2022, Identitas AG ha gestito gli emolumenti BDTA per la Confederazione a titolo fiduciario. Per le prestazioni fornite da Identitas AG nel settore «Mandato di base Confederazione» e finanziate tramite gli emolumenti la Confederazione ha versato l'imposta sul valore aggiunto.

non è consentito acquisire capitali da terzi⁴ e di conseguenza il limite massimo stabilito all'[art. 65 cpv. 3 OIBDTA](#) per le riserve di utili pari a 9 milioni di franchi ha una valenza ancora maggiore: Identitas AG deve poter contare su un finanziamento e riserve solidi nel settore «Mandato di base Confederazione» per poter adempiere il suo mandato. Parallelamente, la definizione di un limite massimo delle riserve di utili garantisce che gli introiti provenienti dagli emolumenti non possano essere utilizzati illimitatamente per la costituzione di riserve.

Alla luce delle nuove condizioni quadro e con l'obiettivo di mantenere stabile, in futuro, l'importo degli emolumenti BDTA, Identitas AG ha elaborato una pianificazione a medio termine che sarà correntemente adeguata alle nuove circostanze. Onde adempiere i nuovi requisiti e coprire i costi, Identitas AG dal 2023 necessita di introiti provenienti dagli emolumenti pari a 10.4 milioni di franchi. Questo importo è stato calcolato sulla base del consuntivo 2021 (cfr. tabella seguente).

Voce di costo, IVA escl.	Importo (CHF)
Uscite 2021 della Confederazione per la gestione, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo della BDTA, del calcolatore di UBG e della nuova applicazione eTransit.	7'100'000
Perdita di Identitas AG nella voce del bilancio «Mandato di base Confederazione»	+ 1'000'000
Investimenti annuali nel rinnovo delle basi tecnologiche della BDTA	+ 1'000'000
Costituzione di riserve di utili nel settore «Mandato di base Confederazione» ⁵	+ 500'000
Costituzione di riserve per il rifinanziamento in caso di epizoozia (riserva di liquidità)	+ 300'000
Imposta sul valore aggiunto (come da indicazioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC)	+ 800'000
Meno il dispendio amministrativo per il versamento dei contributi per l'eliminazione (sempre a carico dell'UFAG), i costi d'esercizio di Fleko ⁶ e RiBeS ⁷ che sono pagati dall'USAV e il dispendio amministrativo per la riscossione della tassa di macellazione che è a carico dell'USAV	-300'000
TOTALE	10'400'000

Per generare introiti di 10.4 milioni di franchi (IVA incl.), rispetto agli introiti provenienti dagli emolumenti pari a 7.1 milioni di franchi nel 2021, è necessario aumentare gli emolumenti di 3.3 milioni di franchi, ovvero di circa il 50 per cento (cfr. tabella seguente). Questa proposta verrebbe corretta al ribasso, qualora l'AFC non dovesse assoggettare Identitas AG all'IVA nel settore «Mandato di base Confederazione» (-800'000 fr.).

A livello delle singole voci degli emolumenti il preventivo si presenta come segue.

⁴ Cfr. n. 3.2 e 3.4 degli obiettivi strategici del Consiglio federale per Identitas AG 2019-2022 ([FF 2018 3255](#)). Il 3 novembre 2021 il Consiglio federale con la sua decisione relativa all'entrata in vigore dell'OIBDTA ha incaricato il DEFR (UFAG) e il DFI (USAV), nell'ambito della prossima modifica della legge sulle epizoozie o della legge sull'agricoltura, di vagliare l'introduzione di una base legale per il diritto a mutui di tesoreria a favore di Identitas AG. Questo migliorerebbe la liquidità di Identitas AG in caso di epizoozia.

⁵ Cfr. [art. 65 OIBDTA](#).

⁶ Sistema d'informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko) di cui all'ordinanza del 6 giugno 2014 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet)

⁷ Sistema d'informazione per la campionatura dei bovini nei macelli

	Emolumenti 2020	Esemplari 2020	Emolumenti fatturati 2020	Esemplari 2021	Emolumenti fatturati 2021	Emolumenti proposti dal 2023	Esemplari dal 2023	Emolumenti at- tesi dal 2023
1 Fornitura di marche auricolari								
1.1 Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare:								
1.1.1 per animali della specie bovina, bufali e bisonti (marca auricolare doppia)	3.60	694'129	2'498'864	696'373	2'506'944	5.40	680'000	3'672'000
1.1.2 per animali delle specie ovina e caprina:								
1.1.2.1 marca auricolare doppia senza microchip	0.75	120'497	90'373	86'087	64'565	1.50	85'000	127'500
1.1.2.2 marca auricolare doppia con microchip	1.75	354'706	620'735	325'547	569'707	2.50	260'000	650'000
1.1.2.3 marca auricolare singola per marchiatura complementare senza microchip	0.25	55'236	13'809	10'588	2'647	0.50	0	0
1.1.2.4 marca auricolare singola per marchiatura complementare con microchip	1.25	158'360	197'950	14'017	17'521	1.50	0	0
1.1.2.5 marca auricolare doppia per razze di piccola taglia senza microchip	--					3.50	0	0
1.1.2.6 marca auricolare doppia per razze di piccola taglia con microchip	--					4.50	0	0
1.1.3 per animali della specie suina	0.25	2'886'252	721'563	2'799'200	699'800	0.35	2'790'000	976'500
1.1.4 per la selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi	0.25	1'860	465	1'930	483	0.35	1'800	630
1.2 Sostituzione di marche auricolari con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare								
1.2.1 marche auricolari senza microchip per animali delle specie bovina, ovina e caprina nonché bufali e bisonti	1.80	131'064	235'916	123'318	221'972	2.80	120'000	336'000
1.2.2 marche auricolari con microchip per animali delle specie ovina e caprina	2.80	0	0	0	0	3.80	50'000	190'000
2 Registrazione di equidi								
2.1 Registrazione di un equide	28.50	7'738	220'520	7'766	221'336	42.50	7'700	327'250
2.2 Registrazione a posteriori di un equide nato o importato per la prima volta prima del 1° gennaio 2011	43.00	468	20'124	419	18'019	65.00	0	0

Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

	Emolumenti 2020	Esemplari 2020	Emolumenti fatturati 2020	Esemplari 2021	Emolumenti fatturati 2021	Emolumenti proposti dal 2023	Esemplari dal 2023	Emolumenti at- tesi dal 2023
3 Notifica di animali macellati								
Notifica della macellazione di un animale:								
3.1 animali della specie bovina, bufali e bisonti	3.60	603'704	2'173'336	595'799	2'144'876	5.40	590'000	3'186'000
3.2 animali delle specie ovina e caprina	0.40	276'003	110'401	279'501	111'800	0.60	275'000	165'000
3.3 animali della specie suina	0.07	2'486'614	174'063	2'538'939	177'726	0.12	2'400'000	288'000
3.4 equidi	3.60	1'778	6'400	1'426	5'132	5.40	1'500	8'100
4 Mancate notifiche o indicazioni lacunose								
4.1 Animali della specie bovina, bufali e bisonti: mancata notifica dei dati di cui all'articolo 16	5.00	34'946	174'730	33'289	166'446	7.50	32'000	240'000
4.2 Animali delle specie ovina e caprina: mancata notifica dei dati di cui all'articolo 17	2.00	0	0	51'880	103'760	3.00	22'000	66'000
4.3 Animali della specie suina: mancata notifica dei dati di cui all'articolo 18	5.00	0	0	0	0	7.50	0	0
4.4 Equidi						15.00	1'000	15'000
4.4.1 mancata notifica dei dati di cui all'articolo 19 capoversi 1, 2, 4 e 5	5.00	0	0	0	0			
4.4.2 mancata notifica della nascita o della prima importazione di equidi nati o importati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2011	10.00	0	0	0	0			
5 Consegna di dati								
5.1 Elenco dei numeri d'identificazione degli animali di un effettivo	2.00	31'963	63'926	31'742	63'484	3.00	30'000	90'000
5.2 Registrazione di nuove organizzazioni di allevamento, di produttori o label oppure di un nuovo servizio per la salute degli animali						250.00	4	1'000

	Emolumenti 2020	Esemplari 2020	Emolumenti fatturati 2020	Esemplari 2021	Emolumenti fatturati 2021	Emolumenti proposti dal 2023	Esemplari dal 2023	Emolumenti at- tesi dal 2023
6 Emolumenti per solleciti								
Sollecito per ogni mancato pagamento	20.00	239	4'780	252	5'030	30.00	240	7'200
Non ancora considerati			86'656		40'079			53'820
Totale			7'414'610		7'101'268			10'400'000

Spiegazioni relative alla tabella di cui sopra:

- A causa degli arrotondamenti, in alcuni casi gli emolumenti proposti divergono da quelli attuali moltiplicati per il coefficiente 1.50.
- I piccoli importi non sono elencati nel dettaglio, bensì in alcuni casi sono indicati con 0 e accorpati nella posizione «Non ancora considerati».
- Gli emolumenti per una marca auricolare con microchip sono superiori di 1 franco rispetto alla stessa marca auricolare senza microchip. Questa differenza corrisponde allo stato attuale e nell'ottica della promozione della digitalizzazione non è interessata dall'incremento degli emolumenti.
- Nel 2020 è stata introdotta la marca auricolare doppia per gli ovini e i caprini. Quell'anno gli allevatori si erano procurati le marche auricolari non soltanto per coprire il fabbisogno corrente, bensì anche per farsi una scorta. Ora il fabbisogno si sta stabilizzando.
- C'è tempo ancora fino a fine 2022 per procedere alla marcatura complementare degli ovini (seconda marca auricolare). Pertanto gli allevatori dal 2023 non ordineranno praticamente più marche destinate a questo scopo.
- I costi per la spedizione delle marche auricolari equivalgono ai costi effettivi e pertanto restano invariati (n. 1.3). Non sono menzionati nella tabella.
- La suddivisione dell'emolumento per mancata notifica relativa agli equidi (n. 4.4.1 e 4.4.2) è abrogata. Per tutte le mancate notifiche relative agli equidi è riscosso lo stesso emolumento (n. 4.4). In merito vedasi la spiegazione seguente.

La suddivisione del numero 4.4 (4.4.1 mancata notifica dei dati di cui all'articolo 19 capoversi 1, 2, 4 e 5 e 4.4.2 mancata notifica della nascita o della prima importazione di equidi nati o importati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2011) è abrogata. Da più di 10 anni gli obblighi di notifica si sono ben consolidati nella pratica. Per gli equidi il dispendio amministrativo per la riscossione degli emolumenti è maggiore rispetto a quello per le altre specie animali. Ciò è riconducibile principalmente all'incasso. Le parti assoggettate all'obbligo di versare emolumenti – fatta eccezione per i macelli - non hanno diritto ai contributi di eliminazione. Pertanto solo in rari casi è possibile computare gli emolumenti con i contributi di eliminazione. L'incasso è quindi più oneroso e gli emolumenti non coprono il dispendio. Dunque si propone di estendere l'attuale emolumento di 10 franchi per mancata notifica dei dati sulla nascita o sulla prima importazione a tutte le mancate notifiche dei dati. Il presupposto per la riscossione di un emolumento per mancata notifica dei dati è che sulla base di altre notifiche di dati alla BDTA possa essere stabilita la lacuna.

Il numero 5.2 è nuovo. L'inserimento di una nuova organizzazione di allevamento, di produttori o di produzione con label oppure di un servizio di sanità animale nella BDTA genera un onere per il gestore della BDTA in termini di adeguamento del software e di attività di comunicazione. Secondo il principio di causalità, per questo onere di 3-4 ore, alla rispettiva organizzazione viene fatturato un importo forfettario di 250 franchi.

Con l'articolo 29*b* capoverso 1^{bis} dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali era stato richiesto che gli animali delle specie ovina e caprina venissero marcati a posteriori entro il 31 dicembre 2022 con una seconda marca auricolare. Siccome spesso questa marcatura ha provocato infiammazioni agli animali della specie caprina, con l'entrata in vigore dell'OIBDTA tale obbligo è stato revocato per i caprini. Nell'articolo 68 capoverso 1 la disposizione corrispondente è stata ripresa solo per gli animali della specie ovina. Gli animali della specie caprina, tuttavia, possono ricevere su base volontaria una marcatura complementare anche dopo il 31 dicembre 2022, motivo per cui i numeri 1.1.2.3 e 1.1.2.4 non possono (ancora) essere stralciati dall'allegato II.

14.4 Ripercussioni

14.4.1 Confederazione

Per la Confederazione, la presente modifica di ordinanza non ha ripercussioni dirette.

Per Identitas AG, che appartiene per il 51 per cento alla Confederazione, questa modifica di ordinanza ha invece notevoli ripercussioni. Solo con l'aumento degli emolumenti è possibile spezzare la spirale che ha portato al deficit degli ultimi anni e garantire a lungo termine i servizi grazie a importi che permettono di coprire i costi.

14.4.2 Cantoni

Lievi ripercussioni. I diritti di consultazione supplementari secondo l'articolo 54 agevolano il lavoro dei Cantoni.

14.4.3 Economia

Emolumenti supplementari a carico dei detentori di animali, dei macelli e dei proprietari di equidi.

14.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte corrispondono agli obblighi assunti dalla Svizzera a livello internazionale, in particolare a quelli di cui all'allegato 11 («allegato veterinario») dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

14.6 Entrata in vigore

Le modifiche dell'ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

14.7 Basi legali

L'ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) si basa sugli articoli 7a capoverso 6, 16, 45b capoverso 3, 45f e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) nonché sugli articoli 165g^{bis}, 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr).